Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1959, n. 346.

Modificazioni all'art. 20 del regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, che approva il regolamento che determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del sesto comma dell'art. 20 del regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, i detonatori privi di inneschi e i detonatori muniti di inneschi elettrici oppure collegati con una miccia, appartenenti al gruppo secondo della categoria XIV, possono essere trasportati a bordo delle navi da carico, senza limite di peso, alle seguenti condizioni:

1) i detonatori privi di inneschi devono essere sistemati, in numero di cento al massimo, ben protetti contro il pericolo di accensione e con interposizione di materiale di imbottitura, in recipienti di lamiera o di cartone impermeabile.

I recipienti di lamiera devono essere rivestiti internamente di materia plastica. I coperchi devono essere fissati mediante nastro adesivo. I recipienti stessi, in numero di cinque al massimo, devono essere riuniti in un pacco o collocati in una scatola di cartone. I pacchi o le scatole devono essere imballati in una cassa di legno con pareti di almeno 18 millimetri di spessore, chiusa con viti, oppure in un recipiente di lamiera; tanto le casse di legno quanto i recipienti di lamiera devono essere sistemati, con interposizione di materiale d'imbottitura, in una cassa di spedizione con pareti di almeno 18 millimetri di spessore, in modo che fra la cassa di legno o il recipiente di lamiera e la cassa di spedizione esista dappertutto uno spazio di almeno tre centimetri, riempito di materiale di imbottitura;

2) i detonatori muniti di inneschi elettrici devono essere uniti in pacchetti, nella quantità massima di cento detonatori per pacchetto, disposti alternativamente alle due estremità del pacchetto.

Detti pacchetti, in numero di dieci al massimo, devono essere raccolti in un pacco collettore unico.

I pacchi collettori, in numero di cinque al massimo, devono essere sistemati, con interposizione di materiale d'imbottitura, in una cassa di spedizione in legno con pareti di almeno 18 millimetri di spessore, oppure in un imballaggio di lamiera, in modo che, fra i pacchi collettori e la cassa di spedizione o l'imballaggio di lamiera, esista dappertutto uno spazio di almeno tre centimetri riempito di materiale di imbottitura;

3) i detonatori collegati con miccia di polvere nera devono avere le micce arrotolate ad anello; dieci detonatori al massimo così approntati saranno riuniti in un rotolo imballato con carta. I rotoli, in numero massimo di dieci, devono essere sistemati, con interposizione di materiale di imbottitura in una cassetta di legno, con pareti di almeno 12 millimetri di spessore, chiusa con viti.

Le cassette, in numero di dieci al massimo, devono essere sistemate, con interposizione di materiale di imbottitura, in una cassa di spedizione con pareti aventi uno spessore di almeno 18 millimetri in modo che, tra le cassette di imballaggio e la cassa di spedizione, esista dappertutto uno spazio di almeno tre centimetri riempito di materiale d'imbottitura;

4) il coperchio della cassa di spedizione deve essere chiuso mediante viti oppure con cerniere e ferri ribattuti;

5) ogni cassa di spedizione non deve pesare più di settantacinque chilogrammi; le casse di spedizione che pesano più di venticinque chilogrammi devono essere provviste di maniglie;

6) ogni cassa di spedizione deve essere provvista di una chiusura assicurata mediante piombi o sigilli, applicati su due teste di vite all'estremità dell'asse maggiore del coperchio, oppure mediante ferri ribattuti, oppure a mezzo di un nastro portante la marca di fabbrica ed applicato sul coperchio ed almeno su due pareti opposte della cassa;

7) le casse contenenti detonatori devono essere stivate in spazi riservati sul ponte, ben sorvegliati, asciutti e preservati, per quanto possibile, da eccessive elevazioni di temperatura;

8) le casse contenenti detonatori devono essere tenute rigorosamente separate dalle sostanze pericolose appartenenti alle altre categorie e anche da quelle appartenenti alla stessa categoria XIV.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 347.

Ricostituzione del comune di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 975, con il quale i tre comuni di San Secondo di Pinerolo, Prarostino e Roccapiatta, in provincia di Torino, furono riuniti in un unico Comune, denominato San Secondo di Pinerolo;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2591, con il quale il comune di Osasco fu unito al comune di San Secondo di Pinerolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 giugno 1947, n. 634, con il quale è stato ricostituito il comune di Osasco;

Viste le istanze, in data 12, 20, 22, 24 e 27 dicembre 1957, 2, 6, 16 e 19 gennaio e 2 febbraio 1958, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori e dei contribuenti del cessato comune di San Secondo di Pinerolo, ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo, con la circoscrizione preesistente al citato regio decreto 15 aprile 1928, n. 975;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Secondo di Pinerolo, in data 1° marzo 1958, n. 2, e 3 novembre 1958, n. 27, del Consiglio provinciale di Torino, in data 17 luglio 1958, n. 21/8618, e 9 dicembre 1958, n. 5/11179, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 febbraio 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente al regio decreto 15 aprile 1928, n. 975.

Al Comune risultante, per effetto della ricostituzione del comune di San Secondo di Pinerolo e comprendente i territori dei soppressi comuni di Prarostino e Roccapiatta, viene attribuita la denominazione di Prarostino, con sede municipale in Prarostino, località San Bartolomeo.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di San Secondo di Pinerolo e Prarostino nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, che sarà inquadrato negli organici dei nuovi comuni di San Secondo di Pinerolo e di Prarostino, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 2 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 348.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Genova.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Genova con atto 20 maggio 1957, n. 35493, di due immobili siti in detto capoluogo.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 349.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Albenga (Savona).

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Albenga (Savona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 350.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Ghirardini » di Badia Polesine (Rovigo).

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Ghirardini » di Badia Polesine (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1959.

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenze dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » è composta come segue:

a) on. Ferdinando Storchi, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) dott. Alessandro Levanti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dott. Bruno Colucci, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) dott. Rosario Purpura, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) avv. Guido Giorgi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

f) dott. Ferdinando Vitale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) on. Enrico Parri, Giovanni Parodi, Vincenzo Berteletti ed avv. Danilo Verzili, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Registro n 6 *Lavoro e previdenza, foglio n* 153 — BARONE

(3399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i marchi d identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero 150-MI, della cessata ditta Cannizzaro & Pellegatta, via Ascanio Sforza n. 73, Milano, sono stati deformati.

(3342)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Ignazio Ciaia », di Fasano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 maggio 1959, il dott Giuseppe Andriuoli è nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Ignazio Ciaia », di Fasano, in sostituzione del rag. Giuseppe Guarini.

(3378)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Casalbordino

Con decreto Ministeriale in data 17 marzo 1959, n 27400/4327, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Filomeno, nato il 9 luglio 1925 in Paglieta, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Lanciano-Cupello, tronco di Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq 4235 riportate in catasto alle particelle n 18 parte, n 6 parte, n 204/o, n 6 parte e n 204/f del foglio di mappa n 44, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 325, 297, 333, 298 e 299.

Con decreto Ministeriale in data 17 marzo 1959, n 27401/4326, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Donato, nato il 24 dicembre 1902 in Paglieta delle zone demaniali facenti parte del tratturo Lanciano-Cupello, tronco di Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq 1230 riportate in catasto alle particelle numeri 14 parte e 204/i del foglio di mappa n 44, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 308 e 309.

(3355)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Matera

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1959, registro n 20 Lavori pubblici, foglio n 367, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Matera.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3379)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mantova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1959, registro n 20 Lavori pubblici, foglio n 393, è stato approvato unitamente ad un testo di norme tecniche di attuazione, il piano regolatore generale del comune di Mantova

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150

(3366)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « politica economica e finanziaria », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3467)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n 5798/3702 in data 24 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1959, registro n 8 Agricoltura, foglio n. 133, è stata riliquidata in L 16 691 261 (lire sedicimilioniseicentonovantunomiladuecentosessantuno), la indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro), della superficie di ettari 272 83 10 nei confronti della ditta ALBANI Tito fu Roberto e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 24 dicembre 1951, n 1480 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n 4).

Detto importo non comprende l'indennizzo di parte (ha 0 32 80, reddito dominicale L 29,52) della particella 27 del foglio n 22, e di parte (ha 0 29 60, reddito dominicale L 124,24) della particella 33 del foglio n 22, per le quali sarà provveduto successivamente, e viene corrisposto, al netto dell'importo, arrotondato, di L 10 970 000, liquidato in forza del decreto Ministeriale 8 novembre 1957, n 3551/1455 (*Gazzetta Ufficiale* n 18 del 23 gennaio 1958), nella misura di L 5 721 261

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi a conguaglio relativi a tale differenza di indennità, nella misura di L 1 926 229 (lire unmilionenovecentoventiseimiladuecentoventinove).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 7 645 000 (lire settemilioniseicentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la riliquidazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 55 del 5 marzo 1959

Con decreto Ministeriale n 5831/3735 in data 24 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1959, registro n 8 Agricoltura, foglio n 134, è stata riliquidata in via definitiva in L 28 001 963 (lire ventottomilionimillenovecentosessantatre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Caccuri (Catanzaro) della superficie di ettari 663 72 00 nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 16 settembre 1951, n 1031, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L 27 970 000, già liquidato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n 225 del 30 settembre 1954), nella misura di L 31 963

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3 757 993 (lire tremilionisettecentocinquantasettemilanovecentonovantatre)

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 3 785 000 (lire tremilionisettecentoottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la riliquidazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 65 del 16 marzo 1959.

Con decreto Ministeriale n. 5792/3696 in data 24 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1959, registro n 8 Agricoltura, foglio n 137, è stata riliquidata in via definitiva in L 21 008 420 (lire ventunomilioniottomilaquattrocentoventi), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), della supreficie di ettari 213 98 60 nei confronti della ditta COMPAGNA Francesco di Piero e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1951, n 1437 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n 2)

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo arrotondato di L 20 960 000, già liquidato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 settembre 1955), nella misura di L 48 420

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 2 958 339 (lire duemilioninovecentocinquantottomilatrecentotrentanove)

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 3 000 000 (lire tremilioni) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224 osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la riliquidazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1959.

(3352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n 1453 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta GIANNONE Ciro fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 11.146.983 (lire undicimilionicentoquarantaseimilanovecentottantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 marzo 1952.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
69	6	—	Pascolo cespugliato	I	1.66.10	36,54	370	13.520
69	11	—	Seminativo	II	4.35.90	1.438,47	285	409.964
71	7	—	Pascolo	I	5.29.20	116,42	370	43.075
71	8	—	Fabbricato rurale	—	0.54.30	—	—	—
71	10	—	Seminativo	I	24.00.50	11.042,30	280	3.091.844
71	12	—	Seminativo irriguo	I	33.26.50	20.790,63	365	7.588.580
71	13	—	Fabbricato rurale	—	0.03.60	—	—	—
			Totali . . .		69.16.10	33.424,36		11.146.983

(3222)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Pannaconi in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Cessaniti (Catanzaro).

(3381)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Bellantone in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Laureana di Borrello (Reggio Calabria)

(3382)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Beffi in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Castelvecchio Subequo (L'Aquila).

(3383)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Santi di Preturo in collegamento con l'Ufficio telegrafico di L'Aquila (L'Aquila).

(3384)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Rocca Santo Stefano di Tornimparte in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Sassa (L'Aquila).

(3385)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Meta in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Civitella Roveto (L'Aquila).

(3386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n 50.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennale 5 % - 1968:

1) n. 53140 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/1062781 al 7/1062800) . . di L 100 000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Cuneo e denunciato smarrito dal sig Blanda Federico, nato a Fossano il 16 dicembre 1884 e domiciliato in Fossano, via Roma n 23.

2) n 129325 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo 8/309325) di L 5 000
» 129326 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo 8/309326) » » 5 000
rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Padova e denunciati smarriti dal sig Marchesini Ugo, nato a Pavia il 30 giugno 1903 e domiciliato a Padova, via dei Savonarola n 80.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 26 maggio 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(3323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi dell'11 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	645,75	646 —	645,75	645,75	645,70	645,90	646 —	645,85	645,80	645,90
Fr. Sv.	143,88	143,925	143,92	143,915	143,90	143,91	143,92	143,88	143,91	143,90
Kr. D.	90,11	90,10	90,13	90,12	90,12	90,09	90,12	90,10	90,02	90,13
Kr. N.	87,22	87,20	87,21	87,22	87,25	87,20	87,21	87,20	87,19	87,23
Kr. Sv.	119,92	119,93	119,93	119,93	119,95	119,92	119,93	119,93	119,92	119,93
Fol.	164,50	164,55	164,52	164,52	164,55	164,52	164,52	164,47	164,52	164,45
Fr. B.	12,43	12,43	12,42625	12,4225	12,42	12,43	12,42375	12,45	12,43	12,4375
Fr. Fr.	126,60	126,60	126,605	126,6075	126,60	126,61	126,605	126,60	126,60	126,60
L. st.	1745,10	1744,25	1744,95	1744,80	1744,50	1744,37	1744,80	1744,50	1744,375	1744,50
Dm. occ.	148,45	148,435	148,47	148,45	148,44	148,45	148,46	148,45	148,44	148,47
Scell. Austr.	23,98	23,982	23,975	23,982	24 —	23,98	23,9815	23,97	23,98	23,983

Media dei titoli dell'11 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,05
Id. 3,50 % 1902	71,70
Id. 5 % 1935	103,925
Redimibile 3,50 % 1934	92,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	100,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	645,875
1 Franco svizzero	143,917
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	164,52
1 Franco belga	12,423
100 Franchi francesi	126,606
1 Lira sterlina	1744,80
1 Marco germanico	148,455
1 Scellino austriaco	23,982

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 7 aprile 1959 registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1959 registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 92

Colacicchi Raffaele di Attilio, già colonnello pilota, incorso nella perdita della sottonotate ricompense al valor militare per effetto della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 28 giugno 1954, è privato delle medesime a decorrere dalla stessa data

Medaglia d'argento di cui al regio decreto 19 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1936, registro n. 8 Aeronautica, foglio n. 5 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1936, disp. n. 50, pag. 806),

Medaglia d'argento di cui al regio decreto 5 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1938, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 388 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1938, supplemento 08, pag. 8),

Medaglia di bronzo di cui al regio decreto 19 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1940, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 120 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1940, supplemento 08, pag. 10);

Medaglia di bronzo di cui al regio decreto 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1942, registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 284 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1941, disp. n. 42, pag. n. 1863).

(3282)

Decreto Presidenziale 7 aprile 1959 registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1959 registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 96

De Nitto Antonio di Francesco, classe 1922, già aviere scelto motorista, incorso nella perdita della sottonotata ricompensa al valor militare per effetto della sentenza del Tribunale militare di Bari in data 27 gennaio 1947, è privato della medesima a decorrere dal 12 giugno 1950

Medaglia di bronzo di cui al decreto luogotenenziale 15 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1945, registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 109 (Bollettino ufficiale Aeronautica militare 1945, disp. n. 14, pag. n. 593).

(3286)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, numero 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

n. A 105 - del 6 maggio 1959, concernente gli scambi commerciali con l'Uruguay.

(3441)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dodici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modificazioni,

Visto il regolamento sul Servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n 242, e successive modificazioni,

Vista la legge 17 luglio 1954, n 600, concernente il riordinamento del Servizio metrico e la modifica dei diritti metrici

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Considerato che nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, sono vacanti, alla data del presente decreto, dodici posti,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami per la nomina di dodici vice ispettori in prova della carriera di concetto della citata Amministrazione,

Decreta.

Art 1

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

Dal concorso sono escluse le donne.

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio

1) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 3° grado,
2) diploma di maturità classica o scientifica;
3) diploma di geometra,
4) diploma di istituto nautico,
5) diploma di licenza di scuola mineraria

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art 3

Per l'ammissione al concorso è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°

Il limite massimo di età e elevato ad anni 37:

a) per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate della Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all 8 settembre 1943;

d) per i profughi ai termini degli articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n 137,

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenute amnistie, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino in casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39

g) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare e promossi per meriti di guerra,

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Il limite massimo di età e elevato ad anni 40:

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488,

l) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I R C E), di cui alla legge 16 aprile 1953, n 409

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45

m) per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle disposizioni in vigore,

n) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950 n 539

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli che rientrano nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e nelle voci 4, 6 7 8 9, 10 e 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375

Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto qualora siano affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Il limite massimo di età è infine elevato·

o) di due anni per coloro che siano coniugati;

p) di un altro anno per ogni figlio vivente

L'elevazione di cui alla lettera *o*) si cumula con quella di cui alla lettera *p*) di entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *h*) purche non si superino complessivamente i quaranta anni

Le elevazioni di cui alle lettere da *i*) ad *n*) assorbono ogni altra elevazione del limite massimo di eta eventualmente spettante

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare il limite di eta e aumentato, a termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente Nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari alla meta del servizio prestato presso l Università od Istituto d'istruzione universitaria, purche complessivamente non superino i quaranta anni

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, indicato nell'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n 178

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica,

C) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

D) avere il godimento dei diritti politici,

E) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione personale metrico Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio,

2) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali titoli previsti dalla lettera 4) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso,

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art 119 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n 17,

8) il titolo di studio

La domanda dovrà inoltre, contenere la dichiarazione di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione

Art 5

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936 n 1172, ai sensi della circolare n 427, del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 ord III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

d) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L 100 attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza,

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art 5 della legge 3 giugno 1950, n 375,

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod 69 *ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio,

h) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche,

i) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore,

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità, i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod 69 *ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104 dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948,

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885, dovranno presentare in carta da bollo da L 100, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residente all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare e, se appartengono alla Marina

militare un estratto matricolare Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata,

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell'autorità militare,

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei

Art 6

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione personale metrico - Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti -

A) Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art 2

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L 200

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma orginale, e sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art 3 lettera A), sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art 5 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

D) Certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso Per i minori degli anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest ultima dichiarazione

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L 200

F) Certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

G) Certificato medico, in carta da bollo da L 100, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio, produrranno il certificato medico previsto dal l'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale militare o dal timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dall impiego coloro che non risultino idonei al servizio metrico

H) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C E M) in bollo da L 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei soppressi ruoli transitori, sostituiti dai ruoli aggiunti con l'art 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 16, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere A) e G) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L 200, con l indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere C), F) ed H) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta

Art 7.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), F) e G) del precedente art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere B), C), D), F) e G) del precedente art 6, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art 8

I documenti che perverranno al Ministero dell'industira e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Divisione personale metrico, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6, non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione metrica o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare

riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio

Art 9

Con decreto motivato del Ministro potrà essere disposta la esclusione dal concorso, a norma dell art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 10

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 4.

Art 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dell industria e del commercio con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente,

di due professori di istituto d istruzione secondaria di 2° grado,

di due impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1)

1) Prova scritta:

a) lettere italiane;

b) matematica,

c) fisica,

d) chimica

2) Prova orale:

la prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), verterà anche su elementi di diritto amministrativo, con cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Art 13.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) con firma autenticata dell'aspirante,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Gli esami scritti dovranno durare sei ore al massimo, i candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art 16.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova, la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sei decimi

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

A parità di requisiti di precedenza sarà data ai più anziani di età

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice, deciderà in via definitiva sugli eventuali ricorsi, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, presentati entro quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso predetto.

Art 17.

I vincitori del concorso saranno nominati per decreto Ministeriale vice ispettori metrici in prova, ma la loro successiva nomina a vice ispettore metrico sarà subordinata all'esito favorevole di un esame cui essi saranno sottoposti alla fine di un corso di tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, ed il trattamento economico iniziale della qualifica di vice segretario (coefficiente 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 18.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a nove mesi, di cui al precedente art 17, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi, 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico, 7) disegno.

Art. 19.

L'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nel precedente articolo, oltre che ai funzionari dell'Amministra-

zione metrica, potrà essere, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, affidato anche a funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale o ad estranei.

Art 20.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 17, 18, 19 e successivi Detta Commissione sarà formata da un funzionario del l'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente, e dagli insegnanti delle materie di cui al precedente art 18

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art 21.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova dovranno superare gli esami sulle materie loro insegnate

Tali esami consisteranno in una prova scritta sulla « teoria degli strumenti per pesare » in una prova pratica sulla « metrologia », sul « saggio dei metalli preziosi » e sul « disegno » ed in una prova orale su tutte le materie che hanno formato oggetto d'insegnamento in conformità di quanto e disposto con l art 18, ad eccezione del disegno.

I tirocinanti che, in base all'esito degli esami, risulteranno idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina a vice ispettore metrico.

Coloro che non avranno conseguito l'idoneità ai detti esami non potranno ottenere l'ammissione in carriera e pertanto verranno licenziati.

Art 22.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, e di sette decimi.

La graduatoria dei candidati sarà formata in base alla media aritmetica dei voti ottenuti da ciascuno di essi nelle singole materie di esame.

Per le materie che comportano la prova scritta o pratica e quella orale, sarà considerata la media aritmetica fra i voti riportati in ciascuna di dette prove.

Art 23.

La nomina ai posti di vice ispettore metrico sarà effettuata secondo l ordine di graduatoria di cui all'articolo precedente

Art 24.

I vice ispettori in prova e i vice ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1959

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1959
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n 164

p *Il Ministro*: GATTO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di esprimersi in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Misure complesse ed operazioni relative Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita Sistema di primo grado di n equazioni ad n incognite Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni trinomie riducibili al 2° grado Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli Teorema di Talete Similitudine dei triangoli Teoremi relativi Circonferenza e cerchio Proprietà relative Area delle figure piane Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro. Angoloidi. Solidi geometrici Prisma Piramide Tronco di piramide. Cilindro Cono Tronco di cono Sfera Parti di superficie sferica Parti di sfera Area della superficie e volume dei solidi predetti Funzioni goniometriche e loro variazioni Relazioni fra funzioni goniometriche di uno stesso arco Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche Teorema dei seni Teorema delle proiezioni Teorema di Carnot Teorema di Neper. Formule di Brigge Risoluzione dei triangoli rettangoli Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica:

Cinematica · moto e quiete Traiettorie Moto uniforme e moto vario Moto uniformemente vario Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione dei movimenti. Statica Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza Composizione delle forze Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto Composizione delle forze parallele Coppie Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido Composizione di più forze parallele Centro di gravità Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite Bilancia · condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera Dinamica Principio d inerzia Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accelerazione Massa Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto, azione e reazione Forza centrifuga e centripeta Principio della indipendenza delle azioni simultanee Caduta dei gravi liberi Moto dei gravi sul piano inclinato Il pendolo e le sue leggi Pendolo geodetico Misura di g Lavoro Forza viva Principio della conservazione dell'energia. Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione Principio di Archimede Vasi comunicanti. Capillarità Aerostatica Principi generali dell'aerostatica

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica Barometri e manometri La legge di Boyle La legge di Dalton Moto dei liquidi e dei gas Movimento dei liquidi. Pompe Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore.

Nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo Quantità di calore e caloria Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri Legge di Dulong e Petit

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento, vasi di Dewar

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas Equazione caratteristica dei gas Variazione di temperatura a volume costante Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassaturi Condensazione dei vapori Temperatura critica Cenno sulla liquefazione dei gas Soluzione. generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità della luce Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri Leggi della riflessione della luce Specchi piani Specchi sferici Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine Costruzione delle immagini Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi Riflessioni totale Il prisma e i colori Lenti convergenti ed immagini da essi prodotte. Lenti acromatiche Lenti divergenti

Il cannocchiale e il microscopio

Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori

L'effetto Volta e la pila elettrica Corrente elettrica costante nei condensatori di prima specie L'elettrolisi, leggi ed applicazioni dell elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termo-elettriche

Magnetismo Magneti naturali e artificiali La legge di Coulomb per il magnete Campo magnetico Campo magnetico terrestre Elettromagnetismo Campo magnetico prodotto da una corrente Legge di Biot e Sawart Unita di misure elettromagnetiche Sistema pratico di unità di misure elettriche Solenoidi Elettrocalamita Sonerie elettriche Telegrafo Galvanometri Amperometri Legge di Ohm Conduttori in serie e parallelo Reostati Legge di Joule Applicazione degli effetti termici della corrente Energia elettrica Induzione elettromagnetica e relativa legge Estracorrenti Rocchetto di Ruhmkorff Telefono Anello di Pacinotti Cenno sugli alternatori, motori, e sul campo rotante Trasporto dell'energia. Trasformatori statici

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

1) Materia, sostanze elementi, composti e miscugli:

Materia Sostanze e corpi Sostanze omogenee ed eterogenee Elementi. Composti e miscugli Sostanze inorganiche ed organiche

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze:

Fenomeno fisico Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze Passaggi di stato Soluzioni.

3) Struttura della materia:

Teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione

Peso atomico Grammo atomo Peso molecolare Grammo molecola o mole Volume molare Determinazione del peso molecolare Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica

Legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa Legge di Proust o delle proporzioni definite

6) Simboli, formule e valenze:

Elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici Tabella delle valenze degli elementi di uso piu corrente Formule greggie e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule Isomeria Allotropia Polimeria La valenza e l'affinità chimica spiegata con la teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica:

Sostanze semplici o elementi: Metalli. Metalloidi Sostanze composte Ossidi Idrati o idrossidi. Anidridi Acidi Sali Idruri L'acqua nelle sostanze

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di stechiomotria

9) Teoria della dissociazione elettrolitica Concetto di acidi basi e sali Spiegazione delle reazioni chimiche Elettrolisi. Dissociazione elettrolitica Quali sostanze si dissociano Carattere degli ioni. Grado di dissociazione Spiegazioni dell'intimo meccanismo dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni Elettrolisi

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno

Idrogeno Ossigeno Ozono L acqua Diidrolo Triidrolo Acqua pesante Perossido d idrogeno, acqua ossigenata Solfo Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni:

Fluoro Acido fluoridico Cloro acido cloridrico. Composti ossigenati del cloro Bromo Iodio

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili:

Azoto Composti dell azoto ammoniaca Composti ossigenati dell'azoto acido nitrico, acqua regia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica Gas mobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo Fosforo Composti del fosforo idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici Superfosfati, arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio

Carbonio Diamante Grafite Carboni naturali o carboni fossili antracite, litantrace, lignite, torba Carboni artificiali carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio Biossido di silicio. quarzo, opale Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, serpentino, talco, caolino, argilla

15) Gruppo del boro:

Boro Acido borico Borace

16) Metalli loro composti e minerali:

Sodio Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Potassio. Minerali del potassio: clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro Sali d'ammonio cloruro d'ammonio, solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.

Rame Minerali di rame, calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite Composti artificiali del rame. vetriolo azzurro Oro Argento

Berillio Calcio Minerali del calcio calcite, aragonite, gesso, anidride, fluorite, apatite Composti artificiali del calcio, calce viva, calce spenta, malte e cementi Magnesio. Minerali del magnesio magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite Composti artificiali del magnesio. ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario. baritina. Stronzio: celestina

Zinco Minerali dello zinco· blenda, calamina Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio Minerali del mercurio: cinabro. Composti artificiali del mercurio cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio: uranite Carnotite, autunite.

Alluminio Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone, topazio, tormalina, leucite, ortoclasio, mica e caolino. Composti artificiali dell'alluminio· allume

Stagno Minerali dello stagno: cassiterite Piombo Minerali del piombo galena, cerussite, anglesite Composti artificiali del piombo. carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo

Cromo Cromite Tungsteno o wolframio.

Manganese Pirolusite.

Ferro Minerali di ferro· ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici. ghisa, ferro dolce, acciaio

Nichelio Cobalto. Leghe: definizione e proprietà Leghe di alluminio, argento, ferro, nichelio, oro, rame e zinco

17) Generalta sui composti organici Formule greggie e formule di struttura Isometria Polimetria

18) Gruppo degli idiocarburi Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi, 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi; serie delle paraffine Distillazione frazionata.

E) *Elementi di diritto amministrativo*:

Ministeri e loro organizzazione Ministri e Sottosegretari di Stato Consiglio dei Ministri Consiglio di Stato Corte dei conti Avvocatura dello Stato Prefettura e sua organizzazione. Il prefetto e le sue attribuzioni Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico

Roma, addì 26 marzo 1959

p. *Il Ministro*: GATTO

ALLEGATO 2

NORME PER IL RILASCIO, DA PARTE DEGLI OSPEDALI MILITARI DEL CERTIFICATO MEDICO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO.

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i piu disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermita, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente,

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione,

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocelo voluminoso e con atrofia del testicolo,

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria,

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n 2),

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Roma, addì 26 marzo 1959

p *Il Ministro*: GATTO

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al:

Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione personale metrico - ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . . e di . . . . nato a . . . . . (provincia) . . . . il . . e residente in . . . . (provincia) via n . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dodici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

Fa presente (1) di aver diritto all aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando, perchè (2) .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . di non aver riportato condanne penali (4), di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un'Amministrazione pubblica ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego stesso ai sensi dell art 119, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o scuola di . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . . li . . . . . . 195. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Visto per l autenticità della firma del sig. . . . . . . (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi: combattente od assimilato· militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra:

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo, od inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità, e non reimpiegato come civile

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti,

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ; ovvero perchè riformato o rivedibile

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio

(3229)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il decreto Ministeriale n 17325 del 15 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1959 al registro n 2, foglio n. 164, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova, nel ruolo della carriera dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del detto concorso,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al decreto Ministeriale 15 ottobre 1958, citato nelle premesse, è costituita nel seguente modo:

Presidente:

Camanni dott. Francesco, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Membri:

Catasta dott Fausto, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Marzano dott Giuseppe, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,
Fiore dott Antonio, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Martorelli dott. Renato, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Segretario:
Giordano dott Elvira, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1959
Registro n 21, foglio n 120

(3417)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami nelle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria indetti con decreto Ministeriale 1° ottobre 1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n 29 Finanze, foglio n 178, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 263 del 30 ottobre 1958, con il quale sono stati indetti tra gli altri, i seguenti concorsi per esami:

1) concorso a centoquindici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

2) concorso a quattrocentoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari,

3) concorso a centotrentuno posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette,

Visto il regolamento del personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n 185 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari Catania, Catanzaro Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Salerno, Siracusa, Taranto, Torino e Venezia, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, alle ore otto:

concorso a centoquindici posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette 6, 7 e 8 luglio 1959,

concorso a quattrocentoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari 9, 10 e 11 luglio 1959,

concorso a centotrentuno posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette 13, 14 e 15 luglio 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 9 maggio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1959
Registro n. 13 Finanze, foglio n 99. — BENNATI

(3144)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del bando di concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 201 del 13 agosto successivo, con il quale è stato indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Imperia,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1959, con il quale è stato assegnato alla provincia di Imperia un segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I);

Ritenuta pertanto, la necessità di revocare il bando di concorso suddetto,

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta:

Il decreto in data 8 maggio 1957, indicato in narrativa, è revocato

Roma, addì 31 maggio 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(3445)

PREFETTURA DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1958, n. 5866, con il quale è stato indetto il concorso a otto posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto di cui sopra,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Rizzoli dott. Angelo Maria, vice prefetto vicario.

Componenti:

Matera dott. Alfonso, medico provinciale;
Bossa prof. Guido, titolare della Cattedra della clinica medica dell'Università di Napoli;
Sanguigno prof. Lorenzo, docente in chirurgia, primario ospedaliero;
Nappi dott. Federico, medico condotto.

Segretario:

Carcaterra dott. Armando, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 19 maggio 1959

Il prefetto: SPASIANO

(3423)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n 5866 del 30 aprile 1958, con il quale è stato indetto il concorso a un posto di veterinario condotto vacante nei Comuni della provincia di Napoli, alla data del 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di veterinario condotto di cui sopra,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n 854,

Visto l'art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:

Pisarro dott Nicola, veterinario provinciale;

Marcato prof. Arnaldo, titolare della cattedra di anatomia patologica,

Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica veterinaria,

Paone dott. Raffaele, veterinario condotto.

Segretario:

Abate dott Raffaele, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Napoli, addì 19 maggio 1959

Il prefetto: SPASIANO

(3424)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 5866 del 30 aprile 1958, con il quale è stato indetto il concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui sopra,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Rizzoli dott. Angelo Maria, vice prefetto vicario.

Componenti:

Carusio dott Ettore, medico provinciale;

Tesauro prof Giuseppe, titolare della Cattedra di clinica ostetrica e ginecologica,

Giliberti prof Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia,

Gollini Emma, ostetrica condotta rappresentante di categoria

Segretario:

Savella dott. Luigi, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 19 maggio 1959

Il prefetto: SPASIANO

(3425)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 5865 del 30 aprile 1958, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di cui sopra,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, costituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957, e così costituita.

Presidente:

Piscopo dott Filippo, vice prefetto.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale;

Mazzeo prof Mario, titolare della Cattedra di igiene della Università di Napoli,

Arpino prof Gennaro, libero docente in patologia medica;

Saggese prof Eliseo, ufficiale sanitario

Segretario:

Orefice dott. Giovanni, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 19 maggio 1959

Il prefetto: SPASIANO

(3426)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.